

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione “Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi a seguito della Sentenza n.458/15, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, art.194 lettera a) del TUEL.

Premesso

Che in data 11 dicembre 2015 è stata consegnata al Presidente del Collegio dei Revisori la richiesta di parere riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto;

che il debito di che trattasi scaturisce dalla sentenza 458/15 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 06/05/2015 a fronte del giudizio promosso dal Comune di Misilmeri nei confronti della Soc. Coop. HOPE patrocinata dall'Avv. Liberto Antonio e nei confronti dei Signori Corsini Mario e Tirrito Rosalia entrambi patrocinati dall'Avv. Liberto Antonio;

che il Comune di Misilmeri ha promosso un giudizio nei confronti della Soc. Coop. HOPE e nei confronti dei Coniugi Corsini M. e Tirrito R. per arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c. sostenendo di avere pagato le rette di degenza del minore N.C. presso la comunità alloggio, in forza delle disposizioni del decreto del Tribunale dei Minori di Palermo del 12.09.2007, con il quale si disponeva che l'inserimento in comunità doveva avvenire a carico del comune di Misilmeri o di altro soggetto obbligato per legge;

che successivamente l'Ente ha verificato e accertato che i coniugi Corsini-Tirrito non avevano titolo per usufruire della prestazione gratuita da parte del Comune il quale, con causa n. 1325/12 ha reclamato il diritto alla “ripetizione delle somme” pagate per le rette alla comunità ospitante i minori oggetto del provvedimento del Tribunale dei Minori.

Che il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n.458 emessa nell'udienza del 06/05/2015 ha eccepito che la “ripetizione delle somme “ *non poteva essere richiesta invocando il rimedio, di carattere residuale, previsto dall'articolo 2041 c.c ma piuttosto facendo valere altri titoli giuridici,* ha altresì evidenziato: “ *In particolare, occorre rilevare come il diritto al rimborso delle somme anticipate dal Comune per il collocamento del figlio adottivo presso la comunità alloggio poteva azionarsi, anzitutto, in forza dell'articolo 1 della legge n. 1580 del 1931, (in vigore anche dopo l'emanazione della L. n. 833 del 1978) che regolava la rivalsa delle spese di ricovero sostenute dai Comuni in favore di coloro “ che non si trovano in condizioni di povertà” . La corte ha anche sottolineato “ che in ogni caso l'ente locale attore avrebbe potuto invocare il rimedio della surrogazione legale di cui all'articolo 1203 n.3 c.c, che trova applicazione nell'ipotesi in cui il terzo che adempie all'obbligazione sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito” . Per le ragioni innanzi esposte il Tribunale ha ritenuto di escludere la proponibilità della domanda formulata dal Comune di Misilmeri e in applicazione del principio della soccombenza, l'Ente è*



stato condannato al pagamento a ciascuna delle parti di €. 3.972,00, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali.

Che in data 11/06/2015 l'Avv. Antonio Liberto difensore della Soc. Coop. Hope ha chiesto il pagamento liquidate in sentenza per un totale al lordo di ritenuta di €. 5.795,62;

Che in data 07/09/2015, in ottemperanza alla sentenza 458/2015 del Tribunale di Termini Imerese, stato acquisito al protocollo 24885 dell'Ente, l' Atto di Precetto dei signori Corsini – Tirrito per il pagamento delle spese loro riconosciute in sentenza, la quantificazione fatta dal legale di parte e riportata nel precetto risulta aumentata di ulteriori spese ed arriva ad una somma al lordo della ritenuta di €. 6.190,01 ;

Considerato

che la legittimità dei debiti di cui all'articolo 194 comma 1 lett.a) deve essere riconosciuta con deliberazione consiliare una volta maturato, ossia dopo il deposito della pronuncia giurisdizionale, oppure dopo la notificazione all'ente, così che si possa procedere al pagamento nei 120 giorni stabiliti dall'articolo 14 D.L. n. 669 del 1996;

che la giurisprudenza contabile si è orientata (Corte dei Conti, sez.riunite Sicilia, deliberazione 11 marzo 2005, n. 2 – cortei dei conti, sez. di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia I collegio, deliberazione 4 aprile 2005) nel consentire all'ente onde evitare il rischio di un aumento degli oneri a suo carico, per il maturare di interessi legali e rivalutazioni monetarie o, addirittura spese giudiziarie, derivanti dalle procedure esecutive avviate dai creditori dell'ente, di eseguire il pagamento di quanto dovuto, anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito;

che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza di tutte le altre ipotesi previste dall'articolo 194 del T.U.E.L, non lascia alcun margine di discrezionalità all'organo consiliare dell'ente, il quale non può operare alcuna valutazione di merito e non può impedire il pagamento;

che il riconoscimento di un debito promanante da una sentenza, è atto obbligatoriamente assumibile entro e non oltre l'esercizio nel quale quella sentenza è divenuta nota all'ente;

OSSERVA

Che nella proposta è specificato il capitolo e il bilancio su cui assumere l'impegno;

Che la proposta è munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

ESAMINATA

la documentazione prodotta a corredo della proposta di deliberazione,




IL COLLEGIO DEI REVISORI:

esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio;

ricorda, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente le somme da corrispondere dovranno essere al netto della ritenuta d'acconto;

invita l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Collegio dei Revisori

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michele Abate'.

Misilmeri